



ACCORDO
ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 7 agosto 1990
tra
**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e
Livorno**
e
Comune di Livorno

per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico con arredi esterni a servizio
relativamente alle attività di somministrazione ed assimilate

Premesso che:

- il Comune di Livorno si è dotato di un *“Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione”* approvato con deliberazione di C.C. n. 174 del 13/07/2017 di seguito denominato *“regolamento”*;
- ai sensi dell'art. 12 comma 1, e dell'art 10, comma 4, lett. g), del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di proprietà del Comune, costituiscono beni culturali oggetto di tutela sino a quando non sia intervenuta la Verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42 del 2004 e ss.mm.ii;
- il Comune e la Soprintendenza ravvisano l'opportunità di salvaguardare la vivibilità e la tutela dell'ambiente urbano, nonché migliorare l'efficienza delle P.A. attraverso misure che concorrano a favorire un sostenibile equilibrio con le esigenze di sviluppo del tessuto economico;
- la Soprintendenza e il Comune, ognuno per le proprie competenze, assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- la Soprintendenza esercita le funzioni di tutela dei beni culturali, oggetto del presente Accordo, in base a quanto disciplinato dal D.Lgs. 42/2004;
- l'applicazione letterale del combinato disposto degli art. 10, comma 1, e art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, comporta che l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere nelle piazze e nelle vie sia sottoposta all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza, in ottemperanza dell'art. 21, e che la concessione di beni culturali sia soggetta, ai sensi dell'art. 106, comma 2 bis, all'autorizzazione della Soprintendenza;
- le procedure definite dall'applicazione delle norme sopra indicate inducono ripercussioni negative sull'effettiva efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- la preventiva individuazione di criteri circostanziati e condivisi costituisce il presupposto imprescindibile di ogni accordo di semplificazione;

- con nota prot. n. 117277 del 29/09/2021 la Soprintendenza, relativamente alla zona denominata “*Quartiere Venezia*”, ha richiesto un confronto con il Comune in tema di vincolo culturale, ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/20224;
- all’esito del suddetto incontro, tenutosi in data 11/11/2021, si è addivenuti alla necessaria conclusione di sottoscrivere un accordo congiunto tra Soprintendenza a Comune al fine di disciplinare le occupazioni di suolo pubblico nel “*Quartiere Venezia*” nel rispetto delle norme in materia di tutela del patrimonio culturale e delle norme definite dal Comune per la concessione del suolo pubblico, definendo una procedura per lo svolgimento in maniera coordinata delle funzioni di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento;
- l’accordo di procedimento seguirà la disciplina di cui all’art. 15 L. n. 241/90 e ss. mm. e ii., ed avrà quale oggetto il citato “*regolamento*”, comprese le schede tecniche;
- le fasi che hanno condotto alla redazione dell’accordo di procedimento sono state descritte nei rapporti prot. n. 3552/2021, 12370872021, 26955/2022, 46414/2022 da ultimo indirizzato al Sindaco, Direttore Generale, Segretario Generale, Dirigenti dei Settori Edilizia ed Urbanistica, nonché all’Assessore di riferimento;
- tenuto infine conto che il presente Accordo costituisce atto propedeutico alla sottoscrizione di ulteriore accordo atto a disciplinare le modalità e le procedure per l’occupazione del suolo pubblico nello spazio della intera città storica;

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, (d’ora in poi definita Soprintendenza) rappresentata dal Soprintendente Arch. Valerio Tesi

e

il **Comune di Livorno** (d’ora in poi denominato Comune) rappresentato dal Sindaco Luca Salvetti;

CONVENGONO quanto segue

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 Finalità e contenuti dell’accordo

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti intendono instaurare rapporti di collaborazione continua e coordinata nella gestione delle procedure all’occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione nel “*Quartiere Venezia*” e la compatibilità con la normativa di tutela dei beni culturali.

Tenuto conto del “*Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione*” del Comune di Livorno, approvato con deliberazione di C.C. n. 174 del 13/07/2017, e di quanto in esso contenuto, la Soprintendenza e il Comune di Livorno convengono che la valutazione della conformità degli arredi e delle strutture a servizio delle attività di somministrazione al “*Regolamento*”, la valutazione alla compatibilità di tali elementi rispetto al contesto urbano e l’autorizzazione alla concessione del suolo pubblico, ai sensi dell’art. 106, comma 2 bis del D.lgs. 42/2004, siano espresse tramite tavolo tecnico congiunto Soprintendenza - Comune.

La convocazione del tavolo tecnico sarà effettuata dal Comune di Livorno in base alle richieste e potrà svolgersi in modalità telematica.

La Soprintendenza, con il presente accordo, delega alla partecipazione del tavolo tecnico il funzionario di zona preposto.

Pertanto, in sede di istruttoria, si procederà alla verifica delle istanze di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 106, comma 2bis, D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Le occupazioni di suolo pubblico potranno essere acconsentite, nelle zone/aree di cui alla zonizzazione allegata che potrà essere ampliata nelle more della revisione e aggiornamento presente accordo.

Le occupazioni del suolo pubblico potranno essere rilasciate con condizioni prescrittive, che dovranno essere riportate nell'atto di concessione.

Articolo 3 Oggetto dell'accordo

Il presente accordo si applica alla gestione dei seguenti procedimenti:

- concessioni di occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione ed assimilate ai sensi dell'art. 1 del suddetto regolamento

Il "*Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione*" approvato con deliberazione di C.C. n. 174 del 13/07/2017 costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo.

La zonizzazione del territorio comunale nonché l'abaco (schede tecniche) degli arredi a servizio delle attività commerciali formano parte integrale e sostanziale del presente Accordo (sub. Allegati).

Articolo 4 Durata dell'accordo modifiche ed integrazioni allo stesso

Il presente accordo avrà validità pari di 12 mesi a far data dalla sua sottoscrizione e sarà tacitamente prorogato di ulteriori 12 mesi, salvo disdetta da comunicare per scritto alla controparte almeno 30 giorni prima della scadenza.

Salvo quanto previsto al comma 1, il presente accordo può essere ulteriormente prorogato o modificato o rinnovato esclusivamente in forma espressa.

Eventuali modifiche, revisioni, aggiornamenti, da apportare in futuro, ai dettami di cui al presente Accordo, dovranno essere attuati ad integrazione dello stesso, di concerto tra le parti interessate, rimanendo sempre attivo, valido ed operante il Tavolo Tecnico, costituito tra i due Enti Pubblici interessati. Gli stessi Enti confermano il proprio impegno al proseguimento della piena, proficua e ampia collaborazione istituzionale e tecnica, attuata nel tempo, incrementando così la valorizzazione del patrimonio culturale presente nei luoghi indicati nel presente Protocollo d'Intesa ed ubicati nel territorio comunale di Livorno; agevolando e potenziando, non per ultima, l'offerta turistica del medesimo territorio.

Articolo 5 Attuazione

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alle disposizioni nazionali e regionali sulla materia.

Al Comune, tramite i propri uffici preposti, è in carico l'obbligo della verifica di conformità al presente Accordo, delle istanze presentate ed istruite ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia di occupazione di suolo da parte delle attività di somministrazione ed assimilate.

Qualsiasi difformità, rispetto alle prescrizioni del presente Accordo, dovrà essere autorizzata singolarmente attivando a carico dell'impresa richiedente la ordinaria procedura di richiesta di autorizzazione da inviare agli Uffici ministeriali competenti per territorio.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della tabella, allegato b), del DPR n.642/72, il presente atto è esente da imposta di bollo e soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DPR. N.131/86.

Il presente documento viene sottoscritto congiuntamente mediante scambio a mezzo pec, con firma digitale qualificata.

Pisa, lì
Il Soprintendente di Pisa e Livorno
Arch. Valerio Tesi

Livorno, lì
Il Sindaco
Luca Salvetti